

anche tenuto conto delle condizioni normali, come egli ha esposto.

Ma aggiungerò anche, che per rendere la raffinazione più proficua in quei paesi a noi vicini ai quali ho già alluso prima, si usa far fare sul posto di produzione un primo trattamento della materia greggia, in guisa da renderla piuttosto ricca, e allora la rettificazione si riduce ad un'operazione di pochissima importanza e di grande reddito.

In questi casi, mi concederà l'onorevole Ruggieri, che l'ammontare della cauzione per quintale, deve scostarsi ancora meno da quelle 47 lire che rappresentano il dazio della materia raffinata.

Dunque, tenuto conto di queste condizioni e tenuto conto che la cauzione deve sempre essere abbondante, perchè deve comprendere anche i casi di frode, di contravvenzione ecc., mi pare che la cifra non sia stata determinata ad un limite molto elevato.

Per tornare alla questione della raffineria di Porto Mantovano, io so che in questa raffineria si conta di trattare i petroli nazionali, ed anche i prodotti della distillazione degli schisti bituminosi, dei quali abbiamo una certa abbondanza in diverse parti d'Italia. Per cui se questa raffineria si darà a quest'altra operazione eminentemente utile per il paese, torno a ripetere quello che ho detto poc'anzi: che studierò le norme per regolare la rettificazione in guisa da accordare un ragionevole margine all'industria, senza produrre un danno troppo grave all'erario.

Quindi pare a me che la questione com'è stata risolta nel disegno di legge, e com'è stata chiarita ancora di più da quel capoverso, che del resto non era assolutamente indispensabile, della Commissione, possa essere accettata dalla Camera.

Presidente. Dunque l'onorevole ministro, propone di modificare l'ultimo capoverso proposto dalla Commissione nel modo seguente:

“ I prodotti che escono dagli opifici di rettificazione per entrare in consumo, saranno assoggettati agli stessi dazi degli stessi prodotti provenienti dall'estero. ”

Pongo a partito l'articolo 4 così modificato.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 5. Il Governo del Re, udito il parere del Consiglio di Stato, determinerà le discipline regolamentari per la trasformazione e la rettificazione degli oli medesimi. ”

(È approvato).

“ Art. 6. Chiunque intraprenda la rettificazione o la trasformazione degli oli minerali, di resina e di catrame, senza averne ottenuto il permesso dal Ministero delle finanze, sarà punito con una multa fissa di lire 500 e con la multa proporzionale da due a dieci volte il dazio proprio del prodotto trovato nell'opificio di rettificazione o di trasformazione. ”

(È approvato).

“ Art. 7. Per le contravvenzioni previste dal precedente articolo sono applicabili le disposizioni degli articoli 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e 134 del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 8 settembre 1889, n. 6337 (serie 3ª). ”

(È approvato).

“ Art. 8. Alla tara di 13 per cento stabilita dalla nota al numero 7 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con legge del 14 luglio 1887, n. 4703, per le casse di legno con due recipienti di latta contenenti olio minerale, è sostituita la tara di 12,50 per cento.

“ Ogni qualvolta tra il peso lordo e il peso netto si accerti un cambiamento nella proporzione che serve a stabilire la tara anzidetta, il Governo del Re dovrà modificare la tara stessa in relazione ai nuovi fatti verificati.

“ Il Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Colombo, ministro delle finanze. Ho consentito in massima che la discussione si aprisse sul disegno di legge proposto dalla Commissione, ma devo fare un'eccezione per quest'ultimo articolo.

Io credo infatti che la differenza tra ciò che chiede il Governo e ciò che chiede la Commissione nel capoverso 2º dell'articolo 8 sia più di forma che di sostanza. E mi spiego.

Zeppa, relatore. Allora l'accetti.

Colombo, ministro delle finanze. Non posso accettarlo per altre ragioni.

Come è stata stabilita la tara del 12 e mezzo per cento? Lo diceva chiaramente tanto la relazione del Governo quanto quella della Commissione.

Il petrolio americano, che s'importa in cassette, veniva introdotto, nel 1887, quando si stabilì la tara originaria del 13 per cento, in cassette aventi un peso medio di 35 chilogrammi e 200 grammi. Se non che da quell'epoca in poi, naturalmente